



ATTO N. DD 2255

DEL 10/05/2021

Rep. di struttura DD-TA2 N. 372

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: EUROTECENERGIA S.r.l.
Sede legale: Via Clodoveo Cordoni 14 - 12038 Savigliano (CN)
P.IVA: 03394750040
Codice Fiscale: 03394750040
Sede Operativa: Strada del Ghiaro Inferiore snc - 10081 Castellamonte (TO)
Codice Stabilimento: 024306

L'Impresa in oggetto, in data 24/09/2020, ha presentato al SUAP del Comune di Castellamonte istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, per lo stabilimento per *la produzione di pellet*, sito a Castellamonte (TO), in strada del Ghiaro Inferiore snc;

il SUAP di Castellamonte ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 01/10/2020 (ns prot. n. 67684/2020);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n.74507/2020/TA2 del 21/10/2020, ha comunicato al SUAP di Castellamonte che, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza ricevuta in data 01/10/2020, è stato avviato l'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed individuato, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., l'ing. Giuseppe D'Agostino quale Responsabile;

Considerato che:

i titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. Art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):



1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
2. comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 78176/2020/TA2 del 02/11/2020, ha indetto una conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 269 comma 3 e dell'art. 14, comma 1, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 81688/2020/TA2/GDA/GP del 10/11/2020, ha richiesto all'Impresa in oggetto alcune integrazioni documentali in merito alle emissioni in atmosfera, sospendendo contestualmente i termini dell'endoprocedimento;

il SUAP di Castellamonte, con nota pervenuta in data 11/11/2020 (ns prot. n. 82128/2020) ha trasmesso la richiesta di integrazioni documentali redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Castellamonte in merito alle materie di propria competenza;

il SUAP di Castellamonte, con nota pervenuta in data 26/11/2020 (ns prot. n. 88036/2020) ha inoltrato alla Città Metropolitana di Torino le integrazioni documentali redatte dall'Impresa, in risposta alla richiesta dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castellamonte del 11/11/2020;

trascorso il termine perentorio, definito nella nota sopra richiamata, entro il quale le amministrazioni coinvolte erano tenute a rendere il proprio parere, assenso, concerto o nulla osta, attraverso atti o determine relative alla decisione oggetto della conferenza, i suddetti pareri, assensi, concerti o nulla osta, si intendono acquisiti ai sensi dell'art. 17-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. (tacito assenso);

l'Impresa in oggetto, con nota pervenuta in data 15/01/2021 (ns prot. n. 3762/2021/RA4), ha richiesto alla Città Metropolitana di Torino una proroga temporale per la trasmissione delle integrazioni documentali inerenti le emissioni in atmosfera richieste in data 10/11/2020, in ragione della tardiva presa in carico della richiesta, a causa di un mero errore materiale interno all'Impresa stessa;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. 6470 del 21/01/2021 ha accolto la richiesta di proroga sopra richiamata;

l'Impresa in oggetto, con nota pervenuta in data 22/02/2021 (ns prot. n. 21138/2021/RA4), ha trasmesso le integrazioni documentali inerenti le emissioni in atmosfera, richieste in data 10/11/2020.

Acquisito:

il parere dell'Ufficio competente (prot. n. 40080/TA2/NV del 09/04/2021), attestante che "A seguito della documentazione presentata e delle analisi svolte da questo Servizio, non sono emerse particolari criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'attività in oggetto. Tuttavia, dato il contesto urbanistico in cui l'opera è inserita, si ritiene utile richiedere una verifica sperimentale post-operam."

Visti:



- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i..
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: " Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni".
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto: Regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto della città Metropolitana di Torino;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.



DETERMINA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per lo stabilimento dell'Impresa **EUROTECENERGIA S.r.l.** sito in Strada del Ghiaro Inferiore snc, nel Comune di Castellamonte (TO), per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui all'allegato A (emissioni in atmosfera, di 7 pagine) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;
5. **di richiedere all'Impresa una misura di verifica dell'impatto acustico post – operam, e l'invio di una conseguente relazione tecnica entro 30 giorni dalla data di attivazione dei nuovi impianti;**
6. di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
 - la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale, dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al SUAP di Castellamonte (TO) che provvederà a rilasciarlo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 coinvolti nel Procedimento (ARPA e Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino della data di avvenuto rilascio.



Città metropolitana di Torino

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto sono stati rispettati i termini previsti dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10/05/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini



ALLEGATO A – EMISSIONI IN ATMOSFERA

A1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- L'Impresa in oggetto ha presentato istanza di AUA al fine di conseguire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di *produzione di pellet* (camino E1);
- L'Impresa in oggetto, nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA, ha dichiarato che:
 - l'attività in parola ***non*** sarà collegata con quella della *centrale di teleriscaldamento alimentata a biomassa legnosa (cippato)*, effettuata nel medesimo comprensorio, ma in un differente capannone (pos. 021608), per l'esercizio della quale l'Impresa è stata autorizzata con AUA, rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 271-30299 del 27/10/2016 e aggiornata con D.D. n. 285-36714 del 29/12/2017;
 - entrambi i capannoni in capo ad Eurotecenergia (pos. 021608 e 024306) si trovano all'interno di un'area industriale di cui è titolare l'impresa Teknoservice S.r.l. che vi svolge attività di gestione rifiuti;
 - la materia prima utilizzata sarà rappresentata da materiale legnoso ***non*** costituito da rifiuto;
 - il prodotto che si intende ottenere sarà conforme alla norma UNI EN ISO 17225-2 che concerne "*pellet di legno ottenuto dalle seguenti materie prime*":
 1. *Bosco, piantagione e altro legno vergine*;
 2. *Prodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno*;
 3. *Legno da recupero*.

Non è incluso il legno derivante da demolizioni di edifici o di impianti di ingegneria civile, né quello trattato termicamente mediante il sistema di torrefazione, consistente in un blando pretrattamento della biomassa ad una temperatura compresa tra 200 °C e 300 °C.
- Nella nota integrativa pervenuta in data 22/02/2021 (ns prot. n. 21138/RA4) l'Impresa ha precisato che:
 - la materia prima che intende utilizzare sarà esclusivamente legno vergine di cui alla tipologia 1 della norma UNI EN ISO 17225-2, ossia "*Bosco, piantagione e altro legno vergine*" ed in particolare si tratterà di:
 1. *alberi interi senza radici (latifoglie, conifere, ceduo a turno di rotazione breve)*;
 2. *tronchi (latifoglie senza corteccia, conifere senza corteccia)*;
 3. *residui di potatura (secco latifoglie, secco conifere)*.

(rif. Norma UNI EN ISO 17225-1)

e sarà utilizzato per la produzione di pellet di classi A1, A2;
 - la procedura di accettazione della materia prima prevede l'ispezione visiva e la verifica documentale, effettuata per ciascun lotto, inteso come sottotipologia di materia prima, come individuata al paragrafo precedente;



- il materiale da avviarsi alla produzione di pellet viene determinato a monte, sulla base della qualità e del tenore di corteccia, che deve essere il più basso possibile;
 - il processo produttivo si svolge a freddo;
 - il filtro a maniche sarà dotato di pressostato differenziale collegato a sistema di segnalazione acustica (allarme) di rottura di elemento filtrante ed al sistema di pulizia automatico air pulse reverse jet, così che venga attivato al superamento di soglie impostate di ΔP ;
 - l'altezza del camino dal suolo sarà di 10,5 m.
- il progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. e le successive integrazioni prevedono misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
 - i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal presente atto rispondono ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e oggi ricompresa nell'A.U.A.;
 - il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dal rilascio del presente atto.

A2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n.43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";

A3. IMPIANTI ED ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 h/giorno)

- Impianto produzione pellet Camino E1

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861.6769/6876

E-MAIL: sportamb@cittametropolitana.torino.it

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it



A4. QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp. [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Impianto produzione pellet (fasi di macinazione, raffinazione, pellettizzazione)	AMB	25000	Polveri totali	5	0,125	I + T	Filtro a maniche*	10,5	*dotato di sonda triboelettrica e pressostato differenziale

⁽¹⁾ N: nessuno, A:annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, R: misurazione e registrazione in continuo.



A6. PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere messe in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento e degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
6. **Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.**
7. Il Gestore deve individuare ed applicare costantemente rigorose procedure operative atte a garantire che non vi sia alcuna commistione tra il materiale vergine, atto ad essere utilizzato quale materia prima per l'attività in parola, ed il materiale classificato come rifiuto, oggetto dell'attività di Teknoservice S.r.l., svolta nel medesimo comprensorio industriale.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861.6769/6876

E-MAIL: sportamb@cittametropolitana.torino.it

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it



8. Il Gestore deve predisporre un apposito registro in cui sia annotato ogni lotto di materia prima avviato alla pellettizzazione, comprensivo di data, quantità, estremi dei documenti di acquisto (bolla e/o fattura).
9. Il Gestore deve individuare ed applicare costantemente rigorose procedure operative atte a garantire che il flusso di materiale legnoso destinato a costituire la materia prima dell'attività in parola, sia distinto dal flusso di biomassa legnosa vergine avviato all'utilizzo come combustibile nella centrale di teleriscaldamento alimentata a biomassa legnosa (cippato), in capo al medesimo Gestore (pos. Stabil. 021608).

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

DEPOLVERATORE A SECCO

10. Il Gestore deve verificare l'integrità delle matrici filtranti del depolveratore a secco ogni qual volta la sonda triboelettrica evidenzia anomalie e/o il pressostato differenziale segnali valori di ΔP di allarme, o comunque secondo la periodicità indicata dal costruttore, e provvedere se necessario alla sostituzione delle stesse. **L'esito di tali ispezioni, ogni segnalazione di allarme da parte della sonda triboelettrica o del pressostato differenziale, nonché la data e la descrizione di tutte le operazioni di manutenzione dei filtri** (pulizia, sostituzione elementi filtranti, verifica della sonda triboelettrica, verifica del pressostato differenziale, verifica sistema pulse reverse jet, ecc.) **devono essere annotati su apposito registro**, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

11. La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. **La messa a regime** degli impianti deve essere effettuata **entro 30 giorni** dalla data di avviamento dei medesimi.
12. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (autocontrolli iniziali), il Gestore deve effettuare per i camini per i quali è previsto (contrassegnati dalla lettera "I" nell'apposita colonna "Frequenza autocontrolli") **un rilevamento delle emissioni in uno dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime**, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861.6769/6876

E-MAIL: sportamb@cittametropolitana.torino.it PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it



13. Il **rilevamento periodico degli effluenti gassosi** (autocontrolli periodici) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito.
 14. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli iniziali e periodici – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.
 15. Il Gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento ARPA di Torino, **con almeno 15 giorni di anticipo**, le **date** in cui intende effettuare l'autocontrollo iniziale e gli autocontrolli periodici delle emissioni.
 16. Il Gestore deve trasmettere tramite PEC i **risultati analitici** dell'autocontrollo iniziale e degli autocontrolli periodici **entro 60 giorni dalla data di effettuazione** alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento ARPA di Torino ed al Sindaco competente per territorio.
 17. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e scaricabile dal sito web:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>
- si evidenzia che nella terza pagina del modello CONTR.EM dovranno essere annotati, a cura del Gestore, i principali parametri produttivi al momento del campionamento (tipologia di biomassa legnosa, quantità avviata all'impianto nell'unità di tempo, carico produttivo % rispetto alla massima potenzialità, tipologia e % di ammendante, ecc.).**
18. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861.6769/6876

E-MAIL: sportamb@cittametropolitana.torino.it

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it



Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri Totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

19. I **condotti per l'emissione** in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per **l'accessibilità alle prese di campionamento** nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile la realizzazione di postazioni fisse idonee al campionamento degli effluenti, **il Gestore dovrà garantire, su richiesta degli enti di controllo, la disponibilità di un cestello mobile o altro idoneo dispositivo, entro un tempo massimo di 2 ore dalla richiesta.**
20. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, **la direzione del loro flusso allo sbocco** deve essere verticale verso l'alto. **L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.**

PRESCRIZIONI GENERALI

21. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza e delle integrazioni documentali, devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.